

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 8.

**Integrazione alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 recante «Norme per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

«A favore delle attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio etnografico e linguistico dei gruppi cimbri dell'Altopiano dei Sette Comuni e della Lessinia, nonché dei germanofoni di Sappada, è riservato fino al 10% dello stanziamento disponibile per le finalità del presente articolo».

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 marzo 1987

Bernini